



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi

**A tutto il personale docente, tecnico,
amministrativo e bibliotecario dell'Università
degli Studi del Sannio**

CIRCOLARE

Oggetto: taglio del cuneo fiscale - applicazione delle misure previste dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Si fa presente che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 16 maggio 2025, n. 4/E, ha illustrato le novità fiscali contenute nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito legge di bilancio 2025) in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

In particolare, la legge di bilancio 2025 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nell'ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (cosiddette "misure per il taglio del cuneo fiscale").

Le predette misure riguardano i dipendenti con reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro e/o non superiore a 40.000 euro.

Per i **dipendenti con reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro**, è riconosciuta una somma integrativa che non concorre alla formazione del reddito complessivo (denominata, in busta paga, "Riduz. cuneo fiscale 2025").

L'importo della predetta somma è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all'intero anno, secondo le seguenti percentuali:

- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
- 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro.

Per i **dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 e 40.000 euro**, è riconosciuta, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste, un'ulteriore detrazione fiscale annua (denominata, in busta paga, "Ulteriore detrazione 2025"), di importo pari:

- a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro;
- di importo progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia.

Il sostituto d'imposta (quale è l'Ateneo) è tenuto a riconoscere automaticamente, in busta paga, la somma integrativa o l'ulteriore detrazione, senza richiesta del lavoratore, verificando la spettanza delle predette misure in base al reddito previsionale annuale. In sede



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi

di conguaglio fiscale, il sostituto d'imposta è tenuto a verificare la spettanza delle misure applicate e a recuperare gli importi non dovuti. Se l'importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero avviene in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione utile post-conguaglio. In caso di cessazione del rapporto, il recupero avviene in un'unica soluzione.

Le predette misure sono state applicate in busta paga già a decorrere dal mese di gennaio 2025.

Si precisa che gli importi spettanti a titolo di taglio del cuneo fiscale per il 2025 vengono determinati sulla base del reddito previsionale da lavoro dipendente annuo calcolato dal sistema informatico attualmente in uso, che somma ai redditi percepiti mensilmente la proiezione del reddito atteso per gli ulteriori mesi dell'anno, computando a tal fine solo gli elementi fissi e continuativi della retribuzione.

Se, tuttavia, per il dipendente è già presente nel sistema informatico una Certificazione Unica (CU) riferita all'anno 2024 e relativa al medesimo rapporto di lavoro, il sistema effettua un confronto tra il reddito previsionale calcolato per il 2025 e quello effettivamente percepito nell'anno 2024. Se il reddito del 2025 risulta inferiore a quello dell'anno precedente, viene preso a riferimento il reddito certificato nella CU relativa all'anno 2024. In questo modo, il sistema tiene conto anche di eventuali compensi accessori o ulteriori voci retributive non calcolate nella fase di determinazione del reddito 2025.

Tuttavia, i dipendenti che prevedono di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa, perché, ad esempio, percepiscono o prevedono di percepire nel corso del corrente anno altri redditi non noti al sistema, potranno rinunciare al beneficio o chiederne l'applicazione solo in sede di conguaglio fiscale, al fine di evitare recuperi in sede di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi.

A tal fine, è stato predisposto l'allegato modello, che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.stipendi@unisannio.it, sotto forma di file "pdf", avendo cura di allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In alternativa, è possibile comunicare un reddito annuo più alto da prendere a riferimento per il calcolo delle misure fiscali innanzi specificate, utilizzando il modello già in uso per la comunicazione del reddito annuo, disponibile nel sito web di ateneo, nella sezione riservata all'Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi (link: <https://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-sistemi/uo-stipendi-e-altri-compensi>).

Si comunica, infine, che la legge di bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche in materia di **detrazione per carichi di famiglia**, prevedendo la spettanza della detrazione per figli a carico per i soli contribuenti che abbiano **figli di età pari o superiore a 21 anni, ma**



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi

inferiore a 30 anni. La predetta disposizione **non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico**, per i quali la detrazione continua a spettare dal compimento del ventunesimo anno in poi.

La disattivazione delle detrazioni per figli a carico di età superiore ai 30 anni avviene d'ufficio. Tuttavia, si invita il dipendente a verificare in busta paga la predetta disattivazione e, in caso contrario, a comunicarlo tempestivamente all'Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi.

Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento in merito alla presente Circolare, è possibile rivolgersi alla Signora Giacinta CARDONE, nella sua qualità di Responsabile della Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi (e-mail: cardone@unisannio.it; tel. 0824.305073).

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Gianluca BASILE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82